

# ISCRIZIONE ALL'ALBO ARBITRI DELLA CAMERA ARBITRALE CAMERA DI COMMERCIO DI VICENZA

## Modalità presentazione della domanda

Per richiedere l'iscrizione all'Albo Arbitri della Camera Arbitrale di Vicenza è necessario presentare una domanda compilando la SCHEDA\_ISCRIZIONE\_Albo Arbitri\_2024 scaricabile in questa pagina. La domanda va inoltrata via pec a [cameradicommercio@vi.legalmail.camcom.it](mailto:cameradicommercio@vi.legalmail.camcom.it).

Allegati da presentare unitamente alla scheda di iscrizione:

- documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti dall'art. 6 bis del Regolamento della Camera Arbitrale (a titolo esemplificativo e non esaustivo: lodi arbitrali sottoscritti depurati dei dati sensibili, attestati di partecipazione a corsi in materia arbitrale, tirocini...);
- *curriculum vitae* in formato europeo;
- documento di identità.

## Albo Arbitri e requisiti di iscrizione

### Articolo 6: Albo degli Arbitri

1. Il Consiglio Arbitrale procede alla formazione di un Albo degli Arbitri scelti tra professionisti ed esperti, particolarmente qualificati, in materie giuridiche e/o economiche, con documentata esperienza o formazione specifica in materia arbitrale.
2. L'idoneità del curriculum presentato dall'interessato, ai fini dell'iscrizione, è oggetto di valutazione discrezionale del Consiglio Arbitrale.
3. Nel caso in cui la controversia, per la particolarità della materia, richieda all'Organo Arbitrale conoscenze specifiche, il Consiglio Arbitrale può nominare un arbitro non iscritto all'Albo di cui ai commi precedenti.
4. L'iscrizione all'Albo avviene su domanda dell'interessato ovvero su designazione del Consiglio, previa accettazione dello stesso.
5. L'Albo è aggiornato periodicamente ed è rinnovato ogni quattro anni, a cura del Consiglio. Pertanto alla scadenza del quadriennio i soggetti interessati dovranno presentare una nuova istanza e il curriculum specifico, permanendo in capo al Consiglio Arbitrale la piena discrezionalità nella valutazione. L'iscritto che alla scadenza del quadriennio non venga confermato e stia svolgendo la propria funzione nell'ambito di un procedimento arbitrale rimane in attività fino alla definizione del procedimento stesso.
6. In pendenza di procedimenti penali o disciplinari in capo al professionista il Consiglio Arbitrale, può discrezionalmente disporre la sospensione dall'Albo degli Arbitri, in attesa dell'esito del procedimento.
7. E' cancellato dall'Albo chi viene condannato in via definitiva per delitto non colposo, ovvero in caso di gravi sanzioni disciplinari adottate dai singoli Ordini o Collegi di appartenenza. La cancellazione viene disposta dal Consiglio Arbitrale e viene comunicata tempestivamente all'interessato.
8. L'iscritto può sempre chiedere al Consiglio Arbitrale di essere cancellato dall'Albo degli Arbitri.
9. Il Consiglio procede alla cancellazione d'ufficio in caso di ingiustificata rinuncia all'incarico e/o mancata accettazione per più di due volte consecutive. In tal caso il professionista, per il periodo di un anno dalla cancellazione, non potrà presentare nuova istanza di iscrizione all'Albo degli Arbitri.

### Articolo 6 bis: Requisiti di iscrizione

1. Ai fini del 1° comma dell'articolo 6 si intendono «professionisti»: a) notai; b) avvocati; c) dottori commercialisti ed esperti contabili con un'anzianità di iscrizione al rispettivo ordine o al consiglio o all'albo di appartenenza di almeno 5 anni. Essi devono comprovare l'esperienza in materia arbitrale, documentando di avere svolto almeno due incarichi con funzioni di componente del Collegio Arbitrale o Arbitro Unico e un corso, ovvero un incarico e due corsi in materia arbitrale.
2. Ai fini del 1° comma dell'articolo 6 si intendono «esperti» le professionalità diverse da quelle indicate nel precedente comma 1°, con un'anzianità di iscrizione al rispettivo ordine o al consiglio o all'albo di appartenenza di almeno 5 anni, che documentino esperienza in materia arbitrale, comprovata dall'aver svolto almeno due incarichi con funzioni di componente del Collegio Arbitrale o Arbitro Unico e un corso.
3. I corsi in materia arbitrale devono prevedere una frequenza obbligatoria con il rilascio di attestato finale e devono essere stati svolti nel quinquennio precedente.
4. La frequenza ad un corso di alta specializzazione con esame finale, organizzato o riconosciuto dalla Camera di Commercio, equivale allo svolgimento di un incarico.

### Articolo 6 ter: Elenco dei Tirocinanti per l'Albo degli Arbitri

1. E' istituito presso la Camera Arbitrale l'Elenco dei Tirocinanti per l'Albo degli Arbitri nel quale sono iscritti i professionisti e gli esperti di cui all'articolo 6 bis che ne fanno richiesta al fine della maturazione dei requisiti.
2. Gli iscritti nell'Elenco dei Tirocinanti per l'Albo degli Arbitri sono ammessi a prestare assistenza gratuita agli Organi Arbitrali in procedure regolamentate dall'ente camerale, se lo consentono le parti e gli stessi membri degli Organi Arbitrali.
3. L'assistenza a due procedure arbitrali con esito positivo attestato dall'Organo Arbitrale equivale allo svolgimento di un incarico arbitrale ai fini dei requisiti di cui all'articolo 6 bis.

4. La frequenza a un corso formativo organizzato dalla Camera di Commercio di Vicenza per tirocinanti arbitri iscritti nell'elenco di cui al 1° comma del presente articolo equivale allo svolgimento di una assistenza arbitrale. In ogni caso deve essere svolta con esito positivo almeno un'assistenza arbitrale. Nell'assegnazione dei tirocini darà precedenza a chi dovrà completare il percorso formativo ai fini dell'iscrizione come Arbitro.
5. Gli iscritti all'Albo degli Arbitri che perfezionano i requisiti di iscrizione con le modalità descritte nel presente articolo, non possono svolgere al primo incarico la funzione di Arbitro Unico o di Presidente del Collegio Arbitrale.